

RUO/OPS/6819/p/e

Strutture Aziendali Tutte

Loro SediRoma, **21 APR. 2020**Oggetto: rendicontazione delle spese sostenute dai dipendenti - aggiornamento

A partire dal 1° gennaio 2020 gli esercizi commerciali (ed una serie di attività assimilate) operanti sul territorio nazionale sono tenuti ad emettere un nuovo tipo di documento per la certificazione dei corrispettivi, denominato "documento commerciale", che sostituisce i precedenti "ricevuta fiscale" e "scontrino fiscale".

Per quanto riguarda gli impatti operativi aziendali, in caso di "spese di produzione" (ed anche quando per il modico importo tali acquisti vengano rendicontati nelle "spese in nome e per conto" in nota spese di trasferta) il documento commerciale deve indicare la partita IVA Rai (06382641006), da far inserire prima dell'emissione avendo verificato che l'esercente sia in grado di produrre il giustificativo in maniera corretta.

Contestualmente, al fine di agevolare l'operatività dei colleghi impegnati in attività esterne:

- il limite economico oltre il quale è necessaria la fattura viene fissato a Euro 200 per le spese di produzione;
- il limite per il pagamento in contanti viene fissato a Euro 50 per tutte le tipologie di spesa ad eccezione di carburante (ove l'obbligo di legge è generale) e degli alberghi.

Si riassumono di seguito le modalità di rendicontazione e pagamento che aggiornano e sostituiscono le precedenti in materia (cfr. RUO/OP/29616 del 28 dicembre 2018):

- alberghi: fattura elettronica (split payment) con pagamento elettronico (qualsiasi importo);
- carburante: fattura elettronica (split payment) con pagamento elettronico (qualsiasi importo);
- pasti: documento commerciale, con pagamento elettronico (e dettaglio) oltre i cinquanta Euro; è consentito il cumulo nella fattura relativa ai pernottamenti alberghieri (cfr. sopra);
- taxi: ricevuta conforme ai regolamenti locali, con pagamento elettronico oltre i cinquanta Euro;
- spese di produzione: documento commerciale con indicazione della partita IVA fino a duecento Euro; fattura elettronica (split payment) oltre i duecento Euro; pagamento elettronico oltre i cinquanta Euro;
- spese di rappresentanza: documento commerciale, con pagamento elettronico oltre i cinquanta Euro.

Si sottolinea che:

- per le spese sostenute all'estero rimangono validi i criteri previgenti, salvo l'innalzamento dell'obbligo di pagamento elettronico alla soglia di Euro 50;
- saranno considerati validi per il rimborso eventuali ricevute fiscali e/o scontrini fiscali emessi entro e non oltre il 30 giugno 2020, vista la moratoria per le sanzioni nei confronti degli esercenti inadempienti nonché eventuali documenti commerciali senza partita IVA emessi entro il medesimo termine;
- l'acquisto di beni e servizi in regime di "spese di produzione" è consentito solo per le esigenze non pianificabili e/o per le quali è razionale l'approvvigionamento diretto sul luogo della produzione.

Cordiali saluti.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Il Direttore
Ennio Ventura

